

**Istruzioni per la richiesta della delega dell'identità digitale dei cittadini impossibilitati all'utilizzo autonomo dei servizi on line**  
**La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi sede territoriale dell'INPS**

**Delega da utente a utente**

La richiesta di delega deve essere presentata fisicamente dal delegante, che dovrà produrre:

- Modulo di richiesta di registrazione delega dell'identità digitale (mod. **AA08**)
- Copia del proprio documento di riconoscimento.

Laddove il delegante sia impossibilitato a recarsi presso gli sportelli INPS a causa di patologie (allettato per lunga durata, ricoverato in strutture di cura, ...), può richiedere la registrazione della delega anche attraverso il delegato.

In tal caso, sarà necessario produrre la seguente documentazione:

- a. Modulo di richiesta di registrazione delega dell'identità digitale per impossibilitati a recarsi presso la sede INPS per motivi di salute (mod. **AA09**);
- b. attestazione sanitaria prodotta da un medico del SSN attestante l'impossibilità del delegante a recarsi presso la sede INPS;
- c. documento di identità originale del delegante;
- d. copia del documento di identità del delegato.

Anche in presenza di una delega, il delegante può comunque accedere ai servizi online. Per garantire una trasparenza dei rapporti in essere, ad ogni suo accesso, il portale informerà il delegante della presenza della delega nei confronti del delegato. In qualunque momento il delegante potrà rivolgersi alla sede per richiedere la verifica e/o la revoca della eventuale sua delega e, dopo il rilascio di successive funzionalità, potrà procedere autonomamente alla revoca della delega attraverso il portale internet stesso.

**Delega per minori**

Gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore. In tal caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione:

- a. Modulo di richiesta di registrazione delega dell'identità digitale per Genitori di minori, Tutori, Curatori e Amministratori di sostegno (mod. **AA10**);
- b. Copia del documento di riconoscimento del richiedente esercente la potestà genitoriale;
- c. Autocertificazione attestante la potestà genitoriale.

Per tutta la vigenza della delega, è impedito l'accesso con una eventuale identità digitale

del minore.

Si precisa, infine, che non è più consentito il rilascio di PIN ai minori i cui diritti saranno esercitati attraverso la delega.

### **Delega per tutori, curatori e amministratori di sostegno**

A partire dalla data di dismissione del PIN INPS (prevista per il 1 [ottobre](#) p.v.), i tutori, curatori e amministratori di sostegno non potranno più utilizzare i PIN già in loro possesso, ma dovranno richiedere la registrazione della delega per conto dei rispettivi soggetti rappresentati.

In tal caso, il richiedente deve esibire la seguente documentazione:

- a. Modulo di richiesta di registrazione delega dell'identità digitale per Genitori di minori, Tutori, Curatori e Amministratori di sostegno (mod. **AA10**);
- b. Copia del documento di riconoscimento del richiedente;
- c. Copia del documento di riconoscimento del tutelato;
- d. Autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice.

Laddove non venga fornita copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice, ma solo la relativa autocertificazione, non si potrà procedere all'immediato inserimento della delega ma occorre preventivamente verificare l'autocertificazione presso l'ente emittente il provvedimento di nomina. Solo nel caso di esito positivo della verifica si potrà procedere all'inserimento della delega. Per tutta la vigenza della delega, è impedito l'accesso con una qualsiasi identità digitale del delegante.

Si precisa, infine, che non è più consentito il rilascio di PIN ai tutori, curatori e amministratori di sostegno il cui ruolo sarà esercitato attraverso la delega.

### **Vincoli e restrizioni**

Al fine di prevenire e contrastare eventuali abusi sono state previste le seguenti restrizioni:

- un utente può designare 1 solo delegato;
- un utente può essere delegato da non oltre 5 altri utenti;
- un utente già delegato da un altro utente non può a sua volta delegare la sua identità digitale a terzi.

Il limite delle 5 deleghe non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

La delega non è richiedibile da utenti la cui identità digitale ha altri profili oltre quello di cittadino. In ogni caso, l'accesso da parte del delegato non consente a quest'ultimo di operare per conto del delegante su servizi diversi da quelli per il cittadino.